

Contributi – Contributi di malattia – Prestazione interamente corrisposta dal datore di lavoro – Non sono dovuti.

Contributi – Aliquote contributive per prestazioni CUAF e maternità - Aziende Settore Elettrico con dipendenti transitati all'INPDAP - Riduzione – Non spetta.

Corte di Appello di Brescia - 198 del 12.07.2010 – Pres. Dott. Tropeano – Rel. Dott.ssa Nuovo – INPS (Avv. ti Savona e Tagliente) – AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.p.A. (Avv.ti Ciampolini e Brioni) – SRT LUCCA E CREMONA S.p.A. (Contumace); AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.p.A. (Avv.ti Ciampolini e Brioni) – INPS (Avv.ti Savona e Tagliente) – SRT LUCCA E CREMONA S.p.A. (Contumace).

Nel caso in cui – in forza di legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune – il datore di lavoro corrisponda al dipendente il trattamento economico di malattia nella sua interezza, con conseguente esonero dell'Inps da qualsiasi erogazione, i relativi contributi previdenziali non sono dovuti.

Le società per azioni, già imprese pubbliche esercenti un pubblico servizio, in relazione ai propri dipendenti che siano transitati dai soppressi Fondi speciali all'Inpdap non possono fruire delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento per la contribuzione CUAF e maternità, posto che ad essi non si applica l'elevazione dell'aliquota contributiva dovuta per il finanziamento del F.P.L.D. ex lege n. 335/1995, quindi non si realizza la necessaria e coerente correlazione fra riduzione della contribuzione minore ed aumento del contributo al F.P.L.D..

Corte di Appello di Brescia – 12.07.2010 n. 198 – Pres. Tropeano – Rel. Nuovo – INPS-SCCI (Avv. ti Savona e Tagliente) – A. E. M. S.p.A. (Avv. ti Ciampolini e Brioni) – SRT Lucca e Cremona S.p.A.

FATTO - Con la sentenza n. 66/01, il Tribunale di Cremona accoglieva parzialmente le opposizioni proposte da A.E.M. S.p.a. contro due distinte cartelle di pagamento con le quali S.R.T. Lucca e Cremona S.p.a. per conto di INPS chiedeva il pagamento di contributi di malattia (e somme aggiuntive), nonché dei contributi per (maternità e assegni famigliari in relazione a dipendenti iscritti all'INPDAP: secondo il primo giudice l'A. E. M. era tenuta, nei limiti della prescrizione quinquennale al versamento dei contributi pretesi dall'Istituto, in base al rilievo che non rileva, in contrario, la circostanza che la stessa Azienda era tenuta, per contratto collettivo, a corrispondere l'intera retribuzione ai propri dipendenti (senza distinzione di qualifica) per i periodi di assenza per malattia, con esonero conseguente dell'Istituto dalla erogazione della indennità di malattia, affermando il diritto alla parziale compensazione; l'A.E.M. era altresì tenuta al versamento dei contributi maternità e CUAF mentre era improponibile la domanda di riduzione ex art. 116, comma 15, L. 388/2000 delle sanzioni, non avendo presentato l'apposita domanda.

Appellavano con atti separati sia INPS, che A.E.M. per gli aspetti di reciproca soccombenza e, dopo un rinvio della causa al fine della riunione, all'odierna udienza, preso atto anche dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale sullo *jus superveniens*, le parti discutevano e la Corte decideva con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.

DIRITTO - L'A.E.M. S.p.a. censura la sentenza impugnata per averla condannata al pagamento dei contributi di malattia, nonostante la propria obbligazione di corrispondere l'intera retribuzione ai propri dipendenti per i periodi di assenza per malattia (in forza di contratto collettivo nazionale), e anche per averla condannata, sempre nei limiti della prescrizione, a corrispondere i contributi per maternità ed assegni famigliari per i dipendenti rimasti iscritti all'INPDAP.

Nelle more del giudizio è sopravvenuta la disposizione (di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 1, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"), che sancisce testualmente: "La L. 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, comma 2, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1 gennaio 2009".

E la disposizione interpretata (della L. 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6, comma 2, Costituzione dell'Ente "Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori") sancisce, a sua volta, testualmente:

"L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro e da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'ente sino a concorrenza".

Ne risulta, quindi, imposto - mediante norma di interpretazione autentica, come tale retroattiva - il significato della disciplina per cui i datori di lavoro - che, per contratto collettivo di diritto comune, abbiano corrisposto, come nella specie, il trattamento economico di malattia ai propri dipendenti, con esonero conseguente dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla erogazione della indennità di malattia - non sono tenuti a versare all'Istituto la contribuzione - pretesa, appunto, in questo giudizio - relativa alla medesima indennità.

La norma risultava essere stata denunciata di incostituzionalità, ma, nelle more, la decisione è intervenuta, confermando la sua conformità alla Costituzione. Con la sentenza n. 48/2010 la Corte Costituzionale ha, infatti, affermato che “Contrariamente a quanto assume il rimettente, l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 non può essere qualificato come legge-provvedimento, riferendosi ad un numero indeterminato di destinatari e non concernendo un oggetto rientrante tra quelli propri dei provvedimenti amministrativi. Esso, inoltre, neppure realizza una sanatoria di comportamenti illeciti che - come pretenderebbe il giudice *a quo* - continuerebbero ad essere qualificati come tali.

La norma impugnata, invece, introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella formazione dell’obbligo contributivo.

In tale discrezionalità rientra anche la contestuale estensione retroattiva della nuova disciplina, la cui legittimità costituzionale non è inficiata dalla previsione dell’irripetibilità delle contribuzioni versate per i periodi anteriori al gennaio 2009.

Infatti, come già rilevato da questa Corte in altra analoga fattispecie (sentenza n. 292 del 1997), l’irripetibilità di quanto versato prima dell’entrata in vigore del nuovo regime dell’obbligo contributivo, più favorevole per i datori di lavoro, non determina, di per sé, l’illegittimità dell’efficacia retroattiva di tale nuovo regime.

Resta impregiudicata, ovviamente, qualsiasi valutazione sulla legittimità dell’esclusione della restituzione delle somme già versate a titolo di contributi di malattia, prevista nella parte della norma non censurata”.

Nel caso di specie, comunque, non essendo stata versata la contribuzione all’INPS, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutti i contributi malattia pretesi dall’INPS, che certamente non sono più dovuti.

Rimane, dunque, da esaminare solo la questione della legittimità della pretesa dei contributi CUAF e maternità.

Innanzitutto si deve negare che la riduzione delle aliquote per le prestazioni temporanee fosse avvenuta già con l’art. 3, comma 23, L.335/95 (e che quindi andasse disapplicato il DM 21.2.1996 attuativo di tale norma perché atto amministrativo illegittimo per violazione di legge).

Recita testualmente l'art. 3, comma 23: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione.

La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'art. 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'art. 37 della medesima legge n. 88 del 1989".

Dalla norma appare evidente che la riduzione delle aliquote contributive da versare alla gestione per prestazioni temporanee è correlata (contestuale, come dice la norma) all'aumento contributivo previsto per il fondo lavoratori dipendenti: ne consegue che è del tutto conforme al dettato normativo, e quindi non deve essere disapplicato, il DM 21.2.1996 che all'art. 2 recita "Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 4, (e cioè, per quanto qui rileva "Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335") non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

Del resto, l'art. 1, al comma 1, prevede l'elevazione dell'aliquota di contribuzione al FPLD gestito dall'INPS (che dal 27,57% è stata fissata nella misura del 32%) di 4,43 punti percentuali, mentre al comma 5 individua le aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee contestualmente ridotte a fronte del predetto incremento contributivo. Precisamente, per la contribuzione di maternità è prevista una riduzione dello 0,57%, per i contributi CUAF del 3,72 % e per la contribuzione contro la tubercolosi dello 0,14 %, per una riduzione complessiva appunto di 4,43 punti percentuali ($0,57+3,72+0,14 = 4,43$).

La *ratio* dell'applicazione di tale riduzione solo agli iscritti al fondo pensioni INPS è evidente: non può farsi luogo alla riduzione contributiva (e quindi resta in vigore l'aliquota prevista dalla normativa previdente) quando non può operare il meccanismo di compensazione previsto dallo stesso decreto, il che avviene appunto nel caso di soggetti iscritti ai fini pensionistici anziché al FPLD gestito dall'INPS, ad altre Gestioni pensionistiche obbligatorie (come prevede espressamente il preambolo del citato decreto "...la contestuale riduzione va operata soltanto in correlazione all'adeguamento della aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale").

Tale norma è intesa, infatti, a rimodulare le aliquote contributive lasciando inalterato il gettito contributivo a favore dell'Istituto, tanto è vero che l'art. 1, comma 3 del citato D.M dispone che "nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entità delle aliquote per le prestazioni temporanee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro", il che significa che, anche se il datore di lavoro non fosse tenuto alla corresponsione della contribuzione c.d. minore, ovvero vi fosse tenuto in misura inferiore all'abbattimento del 4,43% previsto, si dovrebbe ugualmente provvedere all'aumento di aliquota a suo carico per il FPLD, con relativo incremento dell'onere contributivo complessivo a carico del datore di lavoro stesso, in quanto la normativa è comunque finalizzata a non sacrificare le entrate complessive dell'Istituto.

In senso contrario non vale richiamare il disposto dell'art. 6, comma 1, del DL 166/1996, più volte reiterato ed infine convertito dalla L 30/1997, secondo cui "nei casi in cui, per effetto del decreto ministeriale attuativo dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997" in quanto, nel momento stesso in cui la norma si limita a dilazionare l'operatività degli aumenti contributivi previsti dal decreto ministeriale, altro non fa che ratificarne l'operatività e la legittimità.

In quest'ottica pertanto, atteso che nel caso di specie alla diminuzione delle aliquote minori non corrisponderebbe alcun aumento della contribuzione IVS in capo ad AHM, che versa tale contribuzione all'INPDAP, lo sgravio contributivo sarebbe in

conflitto con la coerenza del rimpianto normativo.

Tale quadro normativo è stato ulteriormente confermato dalle disposizioni successive, precisamente dall'art. 1, comma 238 della L. 23.12.1996, n. 662 ("A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 il contributo a carico degli enti datori di lavoro degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestioni Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni ai sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, è elevato al 23.80 per cento della retribuzione imponibile"), con cui è stata fissata l'elevazione dell'aliquota pensionistica applicabile agli iscritti all'INPDAP senza prevedere il meccanismo di riduzione di cui trattasi: poiché la norma è quasi coeva al decreto ministeriale *de quo* e poiché, con diversi altri interventi legislativi dello stesso periodo, è stata espressamente estesa ad altre categorie di dipendenti (quelli iscritti all'INPDAL, all'ENPALS, ai fondi sostitutivi dell'INPS) la riduzione prevista dal medesimo decreto, è necessario concludere che, laddove la medesima previsione manchi (ossia relativamente ai dipendenti iscritti all'INPDAP), il silenzio equivalga ad esclusione, senza che questo, per l'assoluta peculiarità dell'INPDAP, costituisca un profilo di incostituzionalità della norma in quanto il trattamento differenziato trova la sua ragion d'essere nelle particolarità proprie di quella gestione previdenziale.

Non potendo quindi il diritto alla riduzione derivare dall'applicazione della L.335/95, restano da esaminare le successive norme di legge in forza delle quali l'AEM ritiene di dover versare contributi per maternità e CUAF inferiori anche per i dipendenti iscritti all'INPDAP.

Secondo questa tesi, anche per coloro che non erano iscritti alla gestione pensionistica INPS vi sarebbe diritto alla riduzione delle aliquote dei contributi maternità e CUAF, prevista con decorrenza 1.1.2000 dall'art. 41 della L.23.12.1999 n. 488, nella misura rispettivamente di 0,57 punti percentuali e di 3,72 punti percentuali.

Peraltro questa Corte ritiene che la norma invocata non sia, ancora una volta, applicabile alle aziende del settore elettrico i cui lavoratori non siano transitati dal fondo speciale al Fpld dell'INPS.

L'art. 41, infatti, così si esprime: "A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei

lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1: a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019; b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS".

Con l'art. 68 della L. 388/2000 di interpretazione autentica si è poi stabilito che "Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data".

Non vi può essere alcun dubbio quindi che anche l'art. 41 si riferisca, nel suo complesso, solo alle aziende del settore elettrico i cui dipendenti, prima iscritti ai

Fondi soppressi, siano transitati nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e che l'armonizzazione del settore a cui si fa riferimento riguardi soltanto coloro che sono confluiti automaticamente, per la soppressione dei precedenti Fondi di previdenza, nell'INPS, fatto che in questo caso non si è verificato avendo, ben prima della soppressione, i lavoratori dell'A.E.M optato per l'iscrizione all'INPDAP.

Quanto all'art. 78, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001 che prevede la riduzione dell'aliquota per il contributo di maternità per il settore elettrico a far data dal 1.1.2001 e che sembra avere a sua volta portata generale, appare preferibile, nella lettura sistematica dell'intero capo XV del testo unico, porre in relazione tale riduzione con la previsione del successivo art. 79, titolato "Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato" (con espresso riferimento alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21). Il testo afferma, infatti, "Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure...Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni" ed è, quindi, evidente che la diminuzione dei contributi per maternità ancora una volta si correla all'aumento della contribuzione diretta a fini pensionistici che quindi non può che essere quella gestita dall'INPS.

Deve invece essere respinto l'appello relativo alla parziale declaratoria di prescrizione di questi contributi, relativamente al periodo 1.2.2001- 4.5.2001 per la matricola n. 2602594815: essendo l'atto interruttivo prodotto in causa (lettera in data 12.11.2003) riferito alle altre due matricole di contributi, sarebbe dubbia, come già affermato dal primo giudice, la validità dell'atto su questo specifico punto ma, comunque, non vi è prova della ricezione della lettera da parte di A.E.M., ragione per la quale, secondo le regole generali, l'effetto interruttivo non si può in ogni caso ritenere prodotto.

Quanto alla richiesta di applicare il regime sanzionatorio previsto dal comma 15, lett. a) dell'art. 116 L.388/2000, è lo stesso dato testuale che esclude la possibilità di chiederne l'applicazione in giudizio. La norma prevede che "15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria", rendendo evidente da un lato che il pagamento dei contributi deve già essere avvenuto e dall'altro che si tratta di una facoltà interamente demandata agli organi amministrativi.

La sentenza, con riferimento ai contributi di maternità e CUAF merita integrale conferma.

La novità della questione legittima l'integrale compensazione delle spese processuali.

(Omissis)